

(N. 1247)

*Urgenza*

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e Previdenza sociale**

(MARAZZA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

**NELLA SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1950**

Trattamento di quiescenza e di previdenza per il personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, dettante norme sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, fra l'altro, ha stabilito i compiti degli Uffici del lavoro e della massima occupazione ed ha istituito, per provvedere alle esigenze funzionali di detti Uffici, un ruolo di personale a contratto, al quale si accede mediante pubblici concorsi e nel quale — con l'osservanza delle disposizioni transitorie contenute nello stesso decreto legislativo — è stato inquadrato il personale, assunto in massima parte dal Governo Militare Alleato, che aveva istituito detti Uffici, man mano che procedeva alla liberazione del territorio nazionale.

Il suddetto decreto legislativo, all'articolo 16, ha rinviato ad un successivo provvedimento la regolamentazione del trattamento spettante in

caso di risoluzione del contratto di impiego a detto personale, il quale, nonostante la delicatezza e l'importanza delle funzioni che assolve, nel quadro complesso e delicato delle attività di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, non fruisce del trattamento normale di quiescenza spettante agli impiegati statali di ruolo.

Nel presente schema di provvedimento, è stato tenuto conto della molteplicità di situazioni particolari in cui si sono trovati i dipendenti assunti anteriormente alla pubblicazione del citato decreto legislativo e con opportune disposizioni transitorie sono tutelati nel miglior modo e con la maggiore ampiezza possibile gli interessi di tutto il personale precitato.

L'articolo 1 dello schema in esame, al fine di assicurare un trattamento di previdenza

in caso di risoluzione del rapporto di impiego per il personale in parola, prevede la costituzione di un Fondo alimentato da un contributo mensile a carico dello Stato pari al 10 per cento dello stipendio goduto da ciascun dipendente, aumentato, a decorrere dal 1° novembre 1948, del 20 per cento dell'importo dello stipendio più una quota di lire 5.000 dell'indennità di carovita, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e da un analogo contributo a carico del dipendente stesso, pari al 5 per cento degli assegni suddestiti. Al trattamento di anzianità, invece, in caso di risoluzione del rapporto d'impiego, si provvede mediante la liquidazione di una mensilità del solo stipendio goduto al momento della cessazione del rapporto d'impiego, per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi, nei modi previsti al successivo articolo 10.

È da rilevare che l'onere complessivo derivante allo Stato dall'applicazione delle precitate aliquote per il trattamento di previdenza rientra nei limiti dei fondi stanziati in bilancio.

Inoltre al secondo comma dell'articolo 4 è prevista la stipulazione di una polizza assicurativa cumulata per il rischio di morte a favore del personale iscritto al Fondo.

Il dipendente è iscritto al Fondo allorchè, superato il periodo di prova, è confermato in servizio; l'iscrizione, però, ha effetto dall'inizio del periodo di prova ed i contributi relativi a tale periodo sono dovuti dall'Amministrazione all'atto della iscrizione, mentre quelli a carico del dipendente possono essere rateizzati entro il limite massimo di 18 mesi.

A cura dell'Amministrazione del Fondo, saranno intestati a ciascun dipendente due conti (conto A e conto B) alimentati rispettivamente del 90 per cento del contributo a carico dello Stato e della intera quota a carico dell'interessato. Il rimanente 10 per cento a carico dello Stato sarà utilizzato per il pagamento dei premi di cui alla polizza assicurativa precedentemente citata.

Nel caso di sospensione o riduzione degli assegni, le quote di contributi a favore del fondo di previdenza sono sospese o proporzionalmente ridotte. È lasciata però facoltà al

dipendente di versare per proprio conto al Fondo l'intera contribuzione o la eventuale differenza.

Al fine di evitare che le somme accreditate nei diversi conti individuali possano essere impegnate per scopi diversi da quelli a cui sono destinati, con l'articolo 5 si è disposto per il loro vincolo per tutta la durata del rapporto d'impiego, stabilendosi che le stesse non sono cedibili nè sequestrabili salvo nel caso di danni e debiti di qualsiasi natura verso l'Amministrazione dello Stato od il Fondo. Parimenti vincolate risultano le polizze di cui all'articolo 4.

Si è ritenuto peraltro opportuno non lasciare in una sterile tesaurizzazione le somme iscritte nei vari conti individuali, ma utilizzarle a favore degli iscritti per il raggiungimento di fini diretti anche al pubblico interesse, con la massima salvaguardia per le somme investite.

Con l'articolo 7 infatti si è previsto, per gli importi accreditati sui vari conti i, seguenti investimenti:

- a) in depositi bancari vincolati;
- b) in titoli emessi o garantiti dallo Stato;
- c) in cartelle di credito fondiario;
- d) in mutui ipotecari;
- e) in prestiti agli iscritti, opportunamente limitati nella ampiezza (tre quarti dell'importo del rispettivo conto individuale) da rimborsarsi entro tre anni mediante ritenute mensili sullo stipendio o - nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego - con trattenute integrali del residuo debito sull'importo della liquidazione del conto individuale;
- f) in mutui ipotecari di 1° grado a cooperative costituite dagli iscritti per la costruzione o l'acquisto di appartamenti economici per esclusivo uso di abitazione degli iscritti stessi.

Per evidenti ragioni di opportunità, per i prestiti ed i mutui, a favore degli iscritti, il tasso di interesse non può essere superiore a quello legale. Detti interessi verranno accreditati sui conti individuali, giusta il disposto dell'articolo 8, proporzionalmente agli importi investiti entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il Fondo è amministrato da una Commissione costituita da quattro funzionari degli

Uffici del lavoro di cui due con qualifica non inferiore a quella di direttore di 2<sup>a</sup> classe e due con qualifica non inferiore a quella di direttore di 3<sup>a</sup> classe o segretario capo, e presieduta da un funzionario di grado non inferiore al VI del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Detta Commissione è nominata con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Si è ritenuto opportuno chiamare a membri della predetta Commissione funzionari degli Uffici del lavoro in quanto questi, essendo a contatto con gli iscritti, sono a conoscenza dei loro reali bisogni ed aspirazioni e sia anche perchè — essendo direttamente interessati — possono contribuire ad una più oculata amministrazione e ad una più efficiente utilizzazione del Fondo.

Il funzionario, invece, chiamato a presiedere la Commissione, essendo fuori dei particolari interessi, potrà, con la sua opera equilibratrice, armonizzare le opposte tendenze in una ordinata ed avveduta amministrazione del Fondo.

Per consentire una sufficiente continuità nell'amministrazione suddetta, la Commissione durerà in carica tre anni ed i singoli membri potranno essere riconfermati.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può però disporre, a suo parere insindacabile, la gestione straordinaria commissariale del Fondo stesso, fissandone i limiti nel tempo e stabilendo i compiti del Commissario.

Al trattamento spettante in caso di risoluzione del contratto d'impiego provvede l'articolo 10.

È prevista la liquidazione del solo conto *B* del Fondo di previdenza nel caso:

- a) di dimissioni volontarie o d'ufficio;
- b) di licenziamento per motivi disciplinari, salvo i casi in cui le cause del licenziamento prevedono per i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione dello Stato la perdita del trattamento di quiescenza (in tal caso i contributi versati dall'interessato sono incamerati dallo Stato);
- c) nei casi in cui il dipendente ottenga la nomina in uno dei ruoli dell'Amministrazione

dello Stato, anche posteriormente alle dimissioni, entro sei mesi dalla presentazione di queste.

In tutti gli altri casi di risoluzione del rapporto di impiego, compete la liquidazione dell'intero Fondo di previdenza e della indennità di licenziamento. In caso di morte del dipendente tale trattamento spetterà al coniuge, ai figli ed agli altri aventi diritto entro il secondo grado di parentela.

Come è stato precedentemente accennato, data la molteplicità delle situazioni particolari, il suesposto trattamento di previdenza, benchè informato a criteri formulati nella maniera più ampia, tale da prevedere il maggior numero di casi, potrebbe presentare per singoli interessati non sufficiente convenienza, come ad esempio nei casi di avanzata età.

Si è lasciata, pertanto, facoltà agli interessati di optare o per l'iscrizione al Fondo o per la utilizzazione dell'importo dei contributi per la stipulazione di una convenzione assicurativa con uno qualsiasi degli Istituti assicuratori, mediante emissione di polizze distinte per il contributo a carico dello Stato e per quello a carico dell'iscritto.

Con le disposizioni transitorie di cui agli articoli 11 e 12 si è stabilito:

1° al versamento dei contributi al Fondo, relativi al periodo dall'8 maggio 1948 alla data di costituzione del Fondo stesso, l'Amministrazione dello Stato deve provvedere per la propria parte entro tre mesi da quest'ultima data, mentre all'iscritto è lasciato, per ovvie ragioni, un maggiore termine di 18 mesi;

2° il recupero, a favore dei singoli conti individuali, dei contributi versati dallo Stato e dai singoli interessati all'Istituto nazionale della previdenza sociale per le assicurazioni invalidità e vecchiaia relativi ai periodi di servizio prestato presso gli Uffici del lavoro precedentemente all'8 maggio 1948;

3° l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 207 e della legge 12 luglio 1949, n. 386 in aggiunta al trattamento di cui all'articolo 10 del presente schema al personale dimissionario ai sensi dei precitati provvedimenti legislativi.

Non si è resa necessaria l'introduzione di una apposita norma che soddisfi la condizione posta dall'articolo 81 della Costituzione dato che il disegno di legge non apporta in sostanza un aggravio per il bilancio statale, essendo la

spesa, derivante allo Stato dal provvedimento in esame, compensata dall'economia che consegue all'esonero dall'obbligo delle assicurazioni sociali.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Al trattamento spettante in caso di risoluzione del rapporto di impiego del personale a contratto quinquennale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, di cui alla tabella « C » annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, si provvede:

a) mediante la costituzione di un fondo di previdenza alimentato dalle seguenti contribuzioni:

1° un contributo mensile a carico dello Stato, pari al dieci per cento dello stipendio, aumentato, a decorrere dal 1° novembre 1948, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive modificazioni;

2° un contributo mensile a carico del dipendente, pari al cinque per cento dello stipendio, aumentato, a decorrere dal 1° novembre 1948, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive modificazioni;

b) mediante la concessione di una indennità di licenziamento commisurata ad una mensilità del solo stipendio spettante all'atto della cessazione del servizio per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato. La frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero.

### Art. 2.

L'iscrizione al fondo di previdenza, salvo quanto è previsto dall'ultimo comma del successivo articolo 4, è obbligatoria per tutti i dipendenti in servizio presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione che, superato il prescritto periodo di prova, abbiano conseguito la conferma in servizio.

### Art. 3.

L'iscrizione al Fondo di previdenza ha inizio dal periodo di prova.

I contributi dovuti dall'Amministrazione dello Stato per il periodo di prova sono versati all'atto dell'iscrizione.

I versamenti arretrati dovuti dal dipendente possono essere rateizzati entro il termine massimo di mesi diciotto.

### Art. 4.

La gestione del fondo di previdenza provvede ad intestare ad ogni iscritto dei conti individuali denominati CONTO A e CONTO B. Il conto « A » è alimentato mensilmente con una quota corrispondente al novanta per cento della contribuzione a carico dello Stato, di cui al precedente articolo 1 lettera a) numero 1.

La residua contribuzione, a carico dello Stato, è impiegata per il pagamento dei premi di assicurazione per una polizza cumulativa per il rischio di morte da stipularsi con Istituti assicuratori.

Il conto « B » è alimentato con la intera contribuzione dell'iscritto di cui al precedente articolo 1, lettera a) n. 2.

Nel caso di sospensione o riduzione dello stipendio, le quote di contributi a favore del Fondo di previdenza, sia a carico dello Stato che a carico dell'iscritto, sono sospese o proporzionalmente ridotte. È fatta salva per l'interessato la facoltà di provvedere per proprio conto al versamento dell'intera contribuzione.

È lasciata facoltà ai singoli interessati di optare per la utilizzazione delle contribuzioni di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del precedente articolo 1 per la stipulazione di una convenzione assicurativa in loro favore, con l'emissione di polizze distinte per il contributo a carico dello Stato e per quello a carico dell'iscritto.

## Art. 5.

Le somme accreditate sui conti individuali sono vincolate per tutta la durata del rapporto d'impiego.

Esse non sono cedibili nè sequestrabili, salvo il caso di risarcimento di danno o di debiti di qualsiasi natura verso l'Amministrazione dello Stato ed il Fondo.

Sono altresì vincolate, per tutta la durata del rapporto d'impiego, le polizze relative alla convenzione assicurativa prevista dal precedente articolo 4 per la cui liquidazione è peraltro necessaria l'autorizzazione dell'Amministrazione dello Stato.

## Art. 6.

Fino a quando le assicurazioni di cui al comma 2 e 5 del precedente articolo 4 non saranno stipulate, l'aliquota dei contributi destinata al pagamento dei premi sarà accreditata sui conti individuali.

## Art. 7.

Il Fondo di previdenza può essere investito nei modi seguenti:

- 1° in depositi bancari vincolati;
- 2° in titoli emessi o garantiti dallo Stato;
- 3° in cartelle di credito fondiario;
- 4° in mutui ipotecari, fino alla concorrenza di un quarto della totale disponibilità del Fondo;
- 5° in prestiti agli iscritti al fondo, da concedersi per motivi di comprovata necessità, fino alla concorrenza dei tre quarti dell'importo dei rispettivi conti individuali ed in ogni caso in misura non superiore ad una annualità di retribuzione, da rimborsarsi, mediante ritenute mensili, entro il termine massimo di anni tre ed in ogni caso mediante trattenute integrali del residuo debito sull'importo della liquidazione dei conti individuali e della eventuale indennità per cessazione del rapporto d'impiego;
- 6° in mutui, con iscrizione ipotecaria di primo grado, a cooperative costituite per la costruzione o l'acquisto di appartamenti economici e popolari, per esclusivo uso di abitazione degli iscritti alla Cooperativa, entro i limiti delle somme accantonate nei conti indivi-

duali degli interessati, decurtate degli eventuali prestiti concessi agli stessi ai sensi del precedente numero 5.

Per i prestiti e per i mutui, di cui ai precedenti numero 5 e 6, il tasso dell'interesse non può essere superiore a quello legale.

## Art. 8.

Gli interessi delle somme affluite al Fondo ed investite nei modi previsti dal precedente articolo 7 sono accreditati proporzionalmente nei rispettivi conti individuali al 31 dicembre di ogni anno.

## Art. 9.

Il Fondo è amministrato da una Commissione costituita come appresso:

- a) di un funzionario di grado non inferiore al VI del ruolo del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e e della previdenza sociale - Presidente;
- b) di due funzionari degli Uffici del lavoro con qualifica non inferiore a quella di direttore di seconda classe;
- c) di due funzionari dei precitati Uffici con qualifica non inferiore a quella di direttore di terza classe o segretario capo.

La Commissione è nominata con provvedimento del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale.

La Commissione dura in carica tre anni e può essere confermata; essa provvede alla gestione del Fondo ed è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno.

In caso di gravi irregolarità amministrative, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può disporre, a suo parere insindacabile, lo scioglimento della Commissione amministratrice e nominare un Commissario per la gestione straordinaria del Fondo. Il decreto del Ministro stabilisce i poteri del Commissario e la durata dell'incarico.

## Art. 10.

Nei casi di risoluzione del rapporto d'impiego previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, compete:

a) nei casi di dimissioni volontarie o d'ufficio, la liquidazione del solo Fondo di previdenza, per le somme accreditate sul conto «B»;

b) nei casi di licenziamento per motivi disciplinari, soltanto le somme accreditate sul conto «B».

Nei casi di licenziamento per motivi disciplinari, per una delle cause che per i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione dello Stato comportano di diritto la perdita del trattamento di quiescenza, il personale di cui al precedente articolo 1 perde il diritto alla liquidazione del trattamento di previdenza, anche per la parte relativa ai contributi da esso versati che viene incamerata dallo Stato, nonchè il diritto alla indennità di licenziamento;

c) nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego per cause non previste nelle precedenti lettere a) e b) la liquidazione dell'intero Fondo di previdenza e dell'indennità di licenziamento.

Spetta invece la liquidazione del solo Fondo di previdenza per le somme accreditate sul conto «B» ai dipendenti che ottengano la nomina in uno dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato, anche posteriormente alle dimissioni, entro sei mesi dalla presentazione di queste.

Nel caso di morte dell'impiegato in servizio il trattamento di previdenza costituito in suo favore e l'indennità di licenziamento sono dovuti al coniuge, ai figli ed agli altri eredi entro il secondo grado di parentela, osservate, per l'ordine ed il concorso degli aventi diritto, le norme del Codice civile in materia di successione.

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente articolo, per coloro che hanno optato per la utilizzazione della totale contribuzione per la stipulazione di una convenzione assicurativa, alla liquidazione dei conti «A» e «B» deve intendersi sostituita quella del valore di riscatto delle corrispondenti polizze assicurative individuali emesse ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 4.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

##### Art. 11.

L'Amministrazione dello Stato provvede al versamento dei contributi a suo carico, di cui al numero 1 lettera a) del precedente articolo 1, relativi al periodo di servizio successivo all'8 maggio 1948, entro tre mesi dalla costituzione del Fondo di previdenza.

I correlativi versamenti arretrati dovuti dal dipendente possono essere rateizzati entro il termine massimo di mesi diciotto.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale rimborserà allo Stato e agli interessati i contributi rispettivamente versati per le assicurazioni di invalidità e vecchiaia, per il periodo di servizio prestato presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione precedentemente all'8 maggio 1948.

Detti contributi dovranno essere versati sul conto individuale di ciascun iscritto a cui i contributi stessi si riferiscono.

##### Art. 12.

Al personale di cui al precedente articolo 1, che abbia rassegnato le dimissioni dall'impiego ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e della legge 12 luglio 1949, n. 386, oltre al trattamento di cui alla lettera a) dell'articolo 10 della presente legge, compete anche l'indennità di licenziamento prevista dalle precitate disposizioni di legge.

##### Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dall'8 maggio 1948.